

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-104 del 11/01/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA COLLA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE LATTIERO- CASEARIA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CADEO(PC), VIA G. DI VITTORIO N. 1/3.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-73 del 09/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici GENNAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA COLLA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CADEO(PC), VIA G. DI VITTORIO N. 1/3.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta COLLA S.P.A., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Cadeo alla Provincia di Piacenza con nota del 16/12/2015, prot. n° 14872 (acquisita in pari data con prot. n° 73390), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "trasformazione lattiero - casearia" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Cadeo con note del 24/12/2015, prot. n° 15355 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 73390), e del 28/01/2016, prot. n° 955 (acquisita agli atti il 04/02/2016 con prot. n° PGPC/2016/865);

**RILEVATO** che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni a seguito della modifica della situazione emissiva dello stabilimento già autorizzato dalla Provincia di Piacenza con DD n. 1935 del 6.11.2009 (autorizzazione rilasciata con il Provvedimento conclusivo del SUAP di Cadeo con provvedimento n. 10855 del 13.11.2009);
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

**PRESO ATTO** che:

- nel ciclo di produzione del grana padano in caseificio vengono impiegati mediamente 544.000 q.li/anno di latte;
- le modifiche delle emissioni in atmosfera dello stabilimento consistono nella realizzazione di una nuova emissione derivante dalle operazioni di saldatura (emissione E7), nella dismissione del generatore di vapore di cui all'emissione E1, nonché della contemporaneità di funzionamento dei generatori di cui alle emissioni E2 ed E3; dalla documentazione emerge che non sono più previste le emissioni E4a ed E4b derivanti dalla toelettatura forme;
- il consumo annuo di fili/elettrodi per inox è dichiarato pari a 30 kg/anno, mentre quello di fili/elettrodi per ferro è pari a 60 kg/anno;
- le acque reflue industriali provengono dall'attività di lavorazione del latte e sono depurate mediante un impianto biologico a fanghi attivi, avente potenzialità di progetto di 150 Kg BOD<sub>5</sub>/giorno (pari a circa 2500 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006);
- la quantità massima di latte che la ditta è in grado di lavorare giornalmente è pari a 1600 q.li/giorno;
- presso lo stabilimento è installato un impianto ad osmosi inversa per la concentrazione del siero che

da origine:

- ad un "concentrato" (ricco di sali) e destinato ad aziende specializzate nell'estrazione di proteine e lattosio;
- ad un "permeato" (acque residue provenienti dalla concentrazione del siero pari a 82 mc/giorno) che si unirà alle acque reflue industriali in uscita dal depuratore biologico prima dell'immissione nel pozzetto di prelievo fiscale;
- all'impianto di depurazione biologico vengono convogliate anche le acque reflue domestiche;
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- lo scarico è classificato quindi come scarico di acque reflue industriali;
- lo scarico di acque reflue industriali, attualmente recapitante indirettamente (tramite un canale di scolo parallelo alla linea ferroviaria MI-BO) nel corpo idrico superficiale "canale consortile Mulino di Cadeo", verrà convogliato direttamente nel canale consortile medesimo (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico è dotato di un pozzetto di campionamento fiscale indicato con la lettera "A" e la dicitura "POZZETTO DI CAMPIONAMENTO FISCALE E MISURATORE DI PORTATA" nella TAVOLA 2 "SCHEMA FOGNATURE" aggiornata al maggio 2013 ed allegata alla documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Cadeo con nota 11/05/2013, prot. n° 0005036;
- lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1238 del 27/06/2013 (parte integrante dell'atto Unico finale del 04/09/2013, prot. n° 9043, rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Cadeo);

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- la relazione tecnica istruttoria del 15/02/2016, prot. n° PGPC/2016/1273, redatta dal Servizio Territoriale di ARPAE, in merito allo scarico di acque reflue industriali e alle emissioni in atmosfera;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 13/05/2016, prot. n° CBP/4834 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/4914);
- nota del 25/03/2016, prot. n° 2016/0015408 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/2950) con la quale l'Azienda USL di Piacenza ha espresso parere favorevole, facendo presente tra l'altro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP e che, in considerazione della presenza di torri evaporative, la Ditta dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";
- il parere favorevole espresso dal Comune di Cadeo con nota del 13/12/2016, prot. n° 14769 (acquisita agli atti il 15/12/2016 con prot. n° PGPC/2016/13931). Per quanto attiene l'impatto acustico, il Comune ha ritenuto che, per l'attività di cui trattasi, non è necessaria l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni/comunicazioni in merito alla L. 447/95;

#### **RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e

*fusioni di Comuni”;*

- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta COLLA S.P.A. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo, via G. di Vittorio n° 1/3;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **COLLA S.P.A.** (C. FISC. 00348560335), avente sede legale in Comune di Cadeo, Via S. Anna n° 10, per l'attività di “trasformazione lattiero - casearia” svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo, Via G. di Vittorio n° 1/3. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - autorizzazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Mulino di Cadeo";
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E2 GENERATORE DI VAPORE – POTENZA 2441 KW**

Portata Massima	3500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	365 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espresso come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espresso come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3 %

#### **EMISSIONE N. E3 GENERATORE DI VAPORE – POTENZA 2300 KW**

Portata Massima	3500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	365 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espresso come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espresso come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3 %

#### **EMISSIONE N. E5 TORRE EVAPORATIVA**

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	365 gg/anno
Altezza minima	4 m

#### **EMISSIONE N. E6 TORRE EVAPORATIVA**

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	365 gg/anno

Altezza minima 6 m

### **EMISSIONE N. E7 SALDATURA**

Portata massima	1700 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	120 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>x</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espressi come CO <sub>2</sub> )	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E2 ed E3 il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
  - b) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse;
  - c) i camini di emissione E2, E3 ed E7 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e smi;
  - d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
    - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
    - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
    - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
    - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
    - metodo UNICHIM M.U. 15058 per la determinazione del **monossido di carbonio**; in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
  - e) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
  - f) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per l'emissione E7, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione stante l'esiguità delle operazioni di saldatura;
  - g) non deve essere superato un consumo dei fili/elettrodi di saldatura massimo mensile pari a 40 kg/mese, per un consumo massimo annuo pari a 90 kg/anno; i consumi mensili di dette materie prime, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo;
  - h) il termine ultimo di messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione E7 è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - i) il termine ultimo di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione E7 è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - j) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Mulino di Cadeo", le seguenti prescrizioni:
- a) dovrà essere comunicata all'ARPAE e al Consorzio di Bonifica di Piacenza l'attivazione dello scarico direttamente nel "canale consortile Mulino di Cadeo";
  - b) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di depurazione dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
  - c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - d) le condotte fognarie (fino al punto di scarico) dovranno essere in perfetta efficienza e costantemente controllate;
  - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
  - f) dovrà essere garantita la funzionalità del misuratore di portata installato nel pozzetto di prelievo fiscale;
  - g) nel pozzetto di campionamento fiscale vengano effettuati **con cadenza almeno quadrimestrale** autocontrolli analitici delle acque reflue, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD<sub>5</sub>, Cloruri, Fosforo totale, Grassi e oli animali/vegetali;
  - h) venga tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo:
    - nel quale allegare i risultati delle analisi di cui alla precedente lettera g);
    - nel quale allegare la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione e delle condotte fognarie dello stabilimento;
    - su cui annotare, con cadenza settimanale, il quantitativo di acqua in uscita dall'impianto di depurazione riportando i valori registrati dal misuratore di portata di cui alla precedente lettera f);
    - su cui annotare eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti, disservizi, cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione di cui alla successiva lettera j);
  - i) in caso di cessazione dell'attività, il registro di cui al punto precedente dovrà essere consegnato all'ARPAE;
  - j) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda USL e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - k) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica dell'attivazione dell'orario di scarico rispetto all'ultimo orario comunicato;
  - l) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che:**
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
  - il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
  - in considerazione della presenza di torri evaporative, il gestore dovrà ottemperare quanto previsto

dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Cadeo sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali richiamate nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**